

Decreto del 2 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze

Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche alle regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2012

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Ambito di applicazione

Articolo 2

Art. 2 Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 18 ottobre 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", emanato in attuazione dell'art. 39, comma 8, lettera a), punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto;

Accertate le funzionalita' del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle predette regioni;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Ambito di applicazione

In vigore dal 18 ottobre 2012

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni: Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Entrata in vigore

In vigore dal 18 ottobre 2012

1. Il presente decreto entra in vigore il 18 ottobre 2012.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)